

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il T.A.R. Lazio Roma sez. III Quater, con sentenza non definitiva n. 5997/2017 del 19/05/2017, ha autorizzato i ricorrenti Federico Bellissima, Elisa Ruggirello, Maria Giorgia Sciuto e Giulia Tumino a procedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso sul “*sito web istituzionale della Regione Siciliana*”, del ricorso R.G. n. 9247/16 e degli altri atti indicati nella summenzionata sentenza a “*tutti i soggetti che qualora questo fosse accolto si vedrebbero impedire l’accesso alla graduatoria per la presenza in essa degli interessati*”.

Con la summenzionata sentenza non definitiva n. 5997/2017, inoltre, il Giudice adito ha dichiarato improcedibile il ricorso con riferimento alla posizione della dott.ssa Maria Pennica rilevando che la stessa “*è collocata al 111° posto su 80* “ e che la “*mancata impugnativa della graduatoria finale nella quale ella è collocata oltre l’ottantesimo posto rende il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse*”.

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4283/17 datata 11.09.2017, accogliendo l’appello proposto dalla dott.ssa Pennica, ha ritenuto che “*la sopravvenuta ammissione al corso per effetto di scorrimento (circostanza in fatto non contestata) mantiene vivo l’interesse a coltivare il ricorso avverso la clausola del bando che richiedeva il conseguimento dell’abilitazione ante scadenza*” e, pertanto, “*in riforma di quanto deciso dal primo giudice (con sentenza non definitiva n. 5997/2017)*” ha ordinato “l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, secondo le modalità già stabilite in prime cure per gli altri ricorrenti che hanno superato la prova di ammissione all’esito dell’ammissione con riserva”.

Ai fini della notifica per pubblici proclami ai controinteressati si pubblica, pertanto, il presente avviso con i contenuti e secondo le modalità disposte dal T.A.R. Lazio Roma sez. III Quater, con sentenza non definitiva n. 5997/2017.

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III Quater, R.G. n. 9247/1

2A) Nome della ricorrente:

Maria Pennica rappresentata e difesa dall’avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso Fabrizio Paoletti in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118

2B) Amministrazioni intimare:

La Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; La Regione Sicilia – Assessorato alla Salute, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; Il Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

3A) Estremi dei provvedimenti impugnati

1) Decreto dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, n. 3 del 30 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n. 5 del 29 aprile 2016, che approva ed emana il bando di concorso pubblico per esami per l'ammissione di n. 80 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Siciliana relativo agli anni 2016/2019 nella parte in cui, all'art. 2, comma 2, prevede che il candidato *“deve essere in possesso: b) dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia; c) della iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica italiana”* e nella parte in cui, all'art. 2, comma 3 prevede che *“i requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto 2, let. c), prima della data di inizio del Corso”*; B) le liste degli ammessi in seguito alla presentazione della domanda per la partecipazione al concorso bandito per far accedere n. 80 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Sicilia relativo agli anni 2016/2019, ove esistente; C) il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 *“Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”*, nella parte in cui (art. 5) *prescrive che il titolo abilitativo sia già acquisito al momento della presentazione della domanda di concorso*”; D) il Bando di Concorso del Ministero della Salute *“Concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale”*, pubblicato in G.U. - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 35 del 3 maggio 2016; E) ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale che esclude la possibilità di partecipare ai ricorrenti;

3B) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 433 DELLA LEGGE N. 244/2007 – VIOLAZIONE

E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/16/CEE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, SANCITO DALL'ART. 3 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 117 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.N. 241/1990 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO ED ILLOGICITÀ – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER

STRARIPAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL FAVOR PARTECIPATIONIS E PARITÀ DI TRATTAMENTO.

La partecipazione al concorso per esami per l'ammissione di n. 80 medici in medicina generale per il triennio 2016/2019, indetto dalla Regione Siciliana è stata strutturata in modo profondamente discriminatorio, tale da inficiare la legittimità non solo del bando di concorso, ma anche dell'intera procedura.

I requisiti necessari per partecipare al concorso sono fissati dall'art. 2 del bando.

L'art. 2, comma 1 dispone, infatti, che: *“per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al punto 1 (cittadinanza italiana, cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea) deve, altresì, essere in possesso:*

- a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia;*
- b) dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia;*
- c) della iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica italiana”.*

Ai sensi del successivo comma 2 *“i requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso”.*

Il termine è quello del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ovvero il 29 aprile 2016.

Dalla preclusione illegittima e irrazionale espressamente prevista dall'art. 2, comma 2, del bando, deriva che di fatto, la partecipazione al concorso viene riservata esclusivamente ai soggetti che hanno conseguito l'abilitazione entro il mese di febbraio 2016. Coloro che, come gli odierni ricorrenti, hanno conseguito il titolo di laurea in altri mesi (così come precisato nella precedente tabella) sono esclusi apriori.

La irrazionale discriminazione tra gli aspiranti *“medici in formazione”* è patente.

I candidati che, nonostante abbiano diligentemente conseguito la laurea entro la sessione d'esame fissata per il mese di marzo e, dunque, siano studenti in regola, tanto quanto quelli che hanno potuto laurearsi alla sessione d'esame precedente, non hanno alcuna possibilità di partecipare al concorso cui invece accedono i loro colleghi.

Appare evidente la illegittimità della clausola in esame sia in quanto fortemente penalizzante nei confronti dei soli laureati nel mese di marzo, sia perché irrazionale in quanto non prevista per l'analogo concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione, sia perché fortemente

discriminatoria in assenza di una reale esigenza pubblica, sia perché in contrasto con la disciplina europea relativa all'equiparazione dei titoli e delle professionalità.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, CO. 3 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PRESCRITTI DAGLI ARTT. 3 E 97 COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 20 MAGGIO 2016 N. 313 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL BANDO DI CONCORSO - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, SVIAMENTO ED ILLOGICITÀ.

La diretta conseguenza di tale metodo discriminatorio ed irrazionale è quella di pregiudicare la posizione degli attuali ricorrenti in maniera irreversibile e soprattutto per il corso degli anni.

Ciò in quanto da tempo tutti i bandi che hanno ad oggetto concorsi pubblici e, più in particolare, in medicina generale e specializzazioni, proprio in conformità al principio di meritocrazia, prediligono studenti che abbiano conseguito la laurea in date più recenti.

Questo vale anche nel caso in esame.

Nel bando di concorso di cui si controverte, infatti, all'art. 10, comma 5, è previsto che: *“in caso di parità di punteggio ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea, ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età”*; e, allo stesso modo, anche nel bando precedente quello per l'accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale previsto per l'anno 2015/2018, o anche quello per l'anno 2014/2017 vi era la medesima clausola di preferenza.

Pertanto, i ricorrenti, che a causa della clausola del bando che li esclude dall'ammissione alla prova per il mancato conseguimento dell'esame dell'abilitazione, al momento della compilazione della domanda, dovranno attendere più di un anno per poter partecipare al nuovo concorso in medicina generale, e si vedranno, in caso di parità di punteggio, comunque superati dagli altri concorrenti che hanno conseguito il titolo in data successiva alla loro e, dunque, più recente rispetto alla data della prossima selezione. Gli odierni ricorrenti dovranno affrontare il nuovo concorso per gli anni 2017/2020 partendo svantaggiati rispetto ai colleghi poiché la loro data di laurea è (e sarà oramai per tutti i futuri concorsi) precedente a coloro i quali si laureeranno ed abiliteranno dopo.

Inoltre, le disposizioni del Bando odiernamente impugnato appalesano un evidente disparità di trattamento tra i ricorrenti (ricordiamo oggi esclusi dalla partecipazione al Concorso) e i candidati che rispondono al requisito di cui all'art. 2, comma 3.

Tale disposizione, infatti, recita che: *“L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto 2, lett. C), prima della data di inizio del Corso”*.

L’Amministrazione intimata, di fatto, favorisce il Medico laureatosi fuori dall’Italia (ma anche laureatosi in Italia, ma abilitato in altro Stato), che ha conseguito l’abilitazione, e quindi la conseguente iscrizione all’albo professionale, in un altro paese dell’Unione Europea.

Questa disposizione, ad onor del vero, dimostra la capacità dell’Amministrazione a saper prevedere una *“deroga”* per tutti quei soggetti privi del requisito d’accesso al Concorso, prescritto al punto 2, lett. D), al momento della domanda di partecipazione, disponendo la regolarizzazione dello stesso addirittura prima della data di inizio del corso. Non ci si spiega, quindi, perché l’Amministrazione non abbia concesso ai neo laureati di marzo, privi del requisito dell’abilitazione al momento della presentazione della domanda, di regolarizzare la loro posizione non solo prima della data di inizio del corso, ma neanche prima della data di inizio del concorso stesso, pur sussistendone le possibilità.

La disparità di trattamento è di tutta evidenza.

In verità, tutti i soggetti che si sono abilitati, e quindi iscritti nel relativo albo professionale, in un altro paese europeo diverso dall’Italia sono di per sé agevolati.

III. SULL'EFFETTO CONFORMATIVO DELL'ANNULLAMENTO E, IN SUBORDINE, SUL RISARCIMENTO DEL DANNO.

Con il ricorso si è, pertanto chiesto di accogliere il gravame limitatamente alla posizione degli odierni ricorrenti, disponendone l'ammissione. In via subordinata è stato chiesto il risarcimento del danno.

IV. SULLA DOMANDA CAUTELARE

Con il ricorso è stata altresì evidenziata la sussistenza oltre che del requisito del *fumus boni iuris* anche del *periculum in mora* e ciò in quanto i provvedimenti impugnati erano idonei a impedire a parte ricorrente di partecipare alle prove concorsuali.

4) Indicazione dei controinteressati:

I *“soggetti che qualora questo fosse accolto si vedrebbero impedire l’accesso alla graduatoria per la presenza in essa degli interessati”* ossia collocati nelle posizioni da n. 81 a n. 129 della graduatoria di merito.

5) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella

seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione Terza del T.A.R

6) La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla sentenza del Consiglio di Stato sez. III n . 4283/17 datata 11.09.2017 che ha parzialmente riformato la sentenza n. 5997/17 del TAR Lazio sez. III quater (entrambe le sentenza sono allegate e scaricabili)

7A) Il testo integrale del ricorso è allegato e scaricabile

7B) L’ elenco nominativo dei contro interessati è allegato e scaricabile

Oggetto: Notifica per pubblici proclami del ricorso proposto dalla sig.ra Pennica e c.ti / Regione Sicilia ed altri (T.A.R. Lazio sede di Roma, Sez. III quater R.G. n. 9247/16)

Il sottoscritto avv. Girolamo Rubino, nell'interesse della sig.ra Maria Pennica nel procedimento di cui all'oggetto, in forza della dalla sentenza del Consiglio di Stato sez. III n . 4283/17 datata 11.09.2017 che ha parzialmente riformato la sentenza n. 5997/17 del TAR Lazio sez. III quater

CHIEDE

- la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Sicilia: A) dell'allegato avviso; B) della sentenza del Consiglio di Stato sez. III n . 4283/17; C) della sentenza n. 5997/17 del TAR Lazio sez. III quater; D) del ricorso introduttivo E) dell'elenco nominativo dei controinteressati ove in calce è indicato che: 1) la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dalla sentenza del Consiglio di Stato sez. III n . 4283/17 datata 11.09.2017 che ha parzialmente riformato la sentenza n. 5997/17 del TAR Lazio; 2) lo svolgimento del procedimento può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si allegano, altresì, alla presente pec i seguenti documenti:

- Avviso di notifica per pubblici proclami;
- Sentenza del Consiglio di Stato sez. III n . 4283/17;
- Sentenza n. 5997/17 del TAR Lazio sez. III quater;
- Ricorso introduttivo del procedimento R.G. n. 5997/2017;
- Elenco dei controinteressati con relativi avvisi.

La Sentenza n. 5997/17 del TAR Lazio sez. III quater emanata dal T.A.R. Lazio prescrive che la Regione Sicilia resistente:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, le sentenze, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, delle sentenze e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare,

l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

. curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la sentenza a e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

- provvedere immediatamente ai detti incombeni giacché il termine complessivo concesso dal TAR a parte ricorrente è di 60 giorni (decorrenti dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato sez. III n. 4283/17 avvenuta in data 11.09.2017).

Al fine di rispettare quanto deciso dal Giudice adito (che ha onerato i ricorrenti di depositare la prova dell'avvenuta pubblicazione entro 20 giorni dalla stessa), si chiede altresì che l'attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione sul sito della Regione Sicilia venga inoltrata prontamente all'indirizzo pec girolamorubino@pec.it.

Si manifesta la pronta disponibilità al pagamento di € 100,00 (importo fissato dal T.A.R. con la Sentenza n. 5997/17 del TAR Lazio sez. III quater) secondo le modalità che saranno comunicate.

Il sottoscritto attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm., che le copie informatiche per immagine degli atti allegati sono conformi all'originale degli atti su supporto analogico (cartaceo) in possesso del sottoscritto, atti da cui le copie sono state tratte.

Distinti Saluti

Li

Avv. Girolamo Rubino